



# Comune di Castelleone

Provincia di Cremona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23 del 08-07-2015

ORIGINALE

### OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 26 DEL 17/07/2014

L'anno duemilaquindici, addì otto del mese di Luglio alle ore 21:00, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti	Componente	Presenti	Assenti
FIORI PIETRO ENRICO	X		EDALLO ORSOLA IDA	X	
BIAGGI VALERIA	X		FARINA FABIO	X	
CAMOZZI ROBERTO	X		FERRARI ALESSIA VINCENZA		X
CARNITI MARIA CHIARA	X		MARCHESI FEDERICO	X	
CASSANI PAOLA	X		SEGALINI ALBERTO	X	
COMANDULLI CAMILLO LUIGI		X	VALCARENCHI GIANLUIGI	X	
CORADA GIAN CARLO	X				

TOTALE N.

11 PRESENTI

2 ASSENTI

Assiste all'adunanza il Dott. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIETRO ENRICO FIORI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

## **OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 26 DEL 17/07/2014**

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Massimiliano Busnelli e Fiorenza Guarneri i quali partecipano alla discussione ma non prendono parte alla votazione.

Si riportano per sunto gli interventi dei sottoelencati Consiglieri Comunali evidenziando che gli stessi sono completamente registrati ed archiviati nel file denominato "Consiglio del 08 07 2015"

- L'assessore Guarneri illustra le modifiche evidenziando che si tratta di mutamenti normativi e regolamentari sopravvenuti a cui è opportuno adeguarsi;

- Il Consigliere Camozzi chiede se sia previsto l'esonero per le cooperative sociali;
- la dottoressa Saveria Zucchi, responsabile Servizio finanziario del Comune di Castelleone evidenzia che l'esonero è previsto per tutte le onlus;
- Il Consigliere Corada preannuncia una valutazione profondamente negativa sull'intera manovra di bilancio, ed in particolare con riferimento alle modifiche regolamentari chiede se sia tenuto conto delle problematiche del coniuge superstite con figli e dei degenti in casa di riposo, evidenzia che una maggiore partecipazione dei consiglieri, ma anche dei cittadini e loro rappresentanze darebbe effettive garanzie al principio del cosiddetto "bilancio partecipato";
- La dottoressa Saveria Zucchi sottolinea come le tipologie cui si riferiva l'intervento del Consigliere Corada sono state previste nel regolamento e previste quali assimilati alla prima casa;
- il Vice Sindaco Marchesi sottolinea come uno degli scopi dell'adeguamento proposto è stato proprio quello di adeguarsi ai casi concreti ed alla normativa;
- Il Consigliere Camozzi ribadisce che la partecipazione presuppone anche mettere a disposizione con congruo anticipo la documentazione e garantire tempi adeguati per le convocazioni;

- Il Sindaco evidenzia come si siano tenute più riunioni e che è sua intenzione implementare le riunioni tra i capigruppo consiliari sui temi di maggiore rilevanza, quanto al regolamento lo ritiene un documento da monitorare e dinamico.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 in data 17 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2014, la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 e il bilancio pluriennale 2014/2016;

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale N. 46 in data 30 maggio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'assegnazione ai Responsabili di posizione organizzativa delle risorse di bilancio sull'esercizio provvisorio 2015, relativamente ai mesi di giugno e luglio 2015.

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Responsabile del settore economico finanziario;

**Richiamato** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei

Comuni, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

**Dato atto** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

**Richiamato** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, con cui è stato disposto il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

**Visto** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione dell'**Imposta unica comunale** (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (**Imu**), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**Tasi**) e nella tassa sui rifiuti (**Tari**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**Viste** le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC nel corso del 2014, nonché da ultimo dalla L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), che ha disposto l'applicabilità della relativa disciplina anche nel 2015;

**Considerato** che, per quanto la Legge di stabilità 2015 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina della IUC introdotta nel 2014, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei relativi tributi che compongono la IUC, in conformità con le modifiche normative intervenute nel corso del 2014 ovvero introdotte dalla Legge di stabilità;

**Ritenuto** quindi opportuno procedere all'approvazione degli aggiornamenti dei singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l'Imposta unica comunale, mantenendo la struttura tripartita del relativo dettato regolamentare, per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

**Ritenuto** che l'approvazione degli aggiornamenti di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione dell'organo comunale competente, che riassume i diversi tributi sotto l'identificativo dell'Imposta unica comunale, come previsto dalla Legge di stabilità 2014;

**Vista** la delibera Deliberazione Consiliare n. 26 del 17/07/2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale, divenuto esecutivo ai sensi di legge.

**Viste** le deliberazioni adottate nella presente seduta con le quali il Comune ha provveduto ad approvare le aliquote dell'Imposta municipale propria per l'anno 2015 e le tariffe per l'applicazione della Tari, oltre che le aliquote per l'applicazione della Tasi;

RITENUTO OPPORTUNO effettuare le seguenti integrazioni al Regolamento IUC Parte II relativo al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria nel seguente modo:

#### **ART. 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1: - omissis -

2. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.

#### **ART. 4 SOGGETTI PASSIVI**

1. - omissis -

2. Ai sensi dell'art. 728*bis* L. 147/2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a) D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo), il versamento dell'IMU è effettuato da chi amministra il bene, con addebito delle quote al singolo titolare dei diritti nell'ambito del rendiconto annuale.

#### **ART. 11 ASSIMILAZIONI**

Comma 1 - omissis -

2. L'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

#### **ART. 12 - ESENZIONI**

Comma 1 - omissis -

## **Aggiunta al primo periodo della lettera o**

### **Lettera o: - omissis –**

Ai fini dell'esenzione dall'Imposta municipale propria, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3*bis*, L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42*bis* L. 222/2007.

## **Inserimento dell'articolo 12 – bis -**

### **Art. 12 - bis – Immobili di edilizia residenziale pubblica**

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che non rientrino tra gli alloggi sociali, sono imponibili ai fini dell'Imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione per abitazione principale, nei limiti di legge ovvero di quello fissato dal Comune.

### **Art. 14 – Versamenti**

#### **Al comma 7:**

I versamenti non devono essere eseguiti quanto l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta essere pari o inferiore a Euro 12,00.

### **Art. 15 – DICHIARAZIONE**

Inserimento ultimo periodo al comma 3.

In caso di presentazione della dichiarazione dell'Imposta municipale propria da parte degli Enti non commerciali, l'Ufficio tributi procede, entro sei mesi dall'acquisizione della dichiarazione, a richiedere al soggetto dichiarante tutti i dati relativi alle modalità di calcolo dell'imposta dovuta da tali soggetti, ovvero relativi al riconoscimento dell'esenzione dall'imposta. La mancata risposta a tale richiesta di informazioni comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7*bis* D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.

### **Art. 16 – ACCERTAMENTO**

#### **Inserimento commi 7, 8 e 9:**

##### **- omissis-**

7. L'attività di controllo delle somme versate a titolo di Imposta municipale propria, sia con riferimento alla quota di competenza comunale che a quella di competenza statale, è effettuata, sia d'ufficio che su istanza del contribuente, unicamente dall'Ufficio Tributi del Comune, cui compete l'adozione di tutti i provvedimenti in merito.

8. Le somme da rimborsare da parte del Comune possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso e previa comunicazione scritta di accettazione da parte dell'Ufficio tributi, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di Imposta municipale propria o di TASI, mediante riduzione degli importi dovuti a tale titolo nei versamenti successivi al momento di verifica dell'istanza di rimborso.

9. Ai sensi dell'art. 1, comma 724 L. 147/2013, le somme erroneamente versate allo Stato a titolo di Imposta municipale propria non possono formare oggetto di rimborso da parte del Comune, che può solo riscontrare la spettanza del diritto al rimborso, da disporsi dall'erario ai sensi dell'art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al D.M. Economia e Finanze del 29 maggio 2007.

## **Art. 22 – Disposizioni finali ed efficacia**

1. – omissis -

2. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2015**, in conformità a quanto disposto del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

Ritenuto, altresì, opportuno procedere alla modifica, per le motivazioni sopra esposte, della parte III del Regolamento IUC rappresentata dal tributo TARI (Tassa sui rifiuti) che viene rielaborata nel seguente modo:

### **Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, compresi i magazzini "funzionalmente" collegati alle aree produttive di rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Si considerano esenti i magazzini nei quali vengono rispettate contestualmente le seguenti condizioni:

- Il magazzino è utilizzato per il deposito esclusivamente delle materie prime e delle merci che vengono rispettivamente utilizzate e prodotte nella aree aziendali in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili; la presenza anche se in minima percentuale, di materie prime o merci relative ad aree di produzione in cui non si formano rifiuti speciali determina l'esclusione dall'esenzione dell'intero magazzino.

- Il magazzino è strettamente funzionale all'attività di produzione, come dimostrato dal fatto che senza di esso la produzione non potrebbe avere luogo, essendo necessario depositare in esso le materie prima dell'inserimento nel ciclo produttivo e le merci dopo la relativa produzione, in attesa dell'indirizzamento di queste ultime verso magazzini di stoccaggio ovvero verso la rete distributiva.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli.;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nell'elenco di cui all'allegato B).

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo

smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

## **ART. 23 – RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE**

- **Omissis** -

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ma che non rientrino nella fattispecie di cui alla precedente lettera e): riduzione del 30 % nella parte variabile;

d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 % nella parte variabile.

e) a decorrere dal 2015, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locata o data in comodato d'uso a terzi;

- **omissis** -

### **Comma 5**

5. Anche le riduzioni di cui al presente articolo, con l'unica eccezione di quella relativa ai soggetti iscritti all'A.I.R.E., sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti

## **ART. 39 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI**

**Il presente articolo viene integralmente sostituito nel seguente modo:**

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2015**, in conformità a quanto disposto del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 [13], in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

Ritenuto, infine, opportuno modificare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate il Regolamento IUC parte IV relativa alla Tassa sui servizi indivisibili approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 17/07/2014, esecutivo ai sensi di legge nel seguente modo:.

## **ART. 6 SOGGETTI PASSIVI**

- **omissis** -

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento (scelta tra il 10 e 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.8. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Si intende per occupante il detentore a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui all'articolo 4.

5. Il coniuge assegnatario effettua il versamento del tributo TASI per l'intero relativamente alla casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ritenuto effettuare le modificazioni sopra esposte per le seguenti motivazioni:

Per quanto riguarda la prima integrazione:

E' opportuno precisare cosa il Comune intende per possessore dell'immobile facendo coincidere il termine possessore con quello di detentore a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare

Per quanto riguarda l'inserimento del comma 5:

Ai fini dell'imposta municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento degli effetti civili del matrimonio si intende in ogni caso effettuata a titolo di abitazione principale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4

comma 12 quinquies del D.L. 16/2012 convertito nella legge n. 44/2012.

La disposizione introdotta dall'articolo 4 sopra citato ha determinato per gli anni 2012 e 2013 la soggettività passiva ai fini IMU del coniuge assegnatario in quanto titolare ex lege di un diritto reale di godimento.

Tale "finzione giuridica" di cui all'articolo 4, comma 12 – quinquies D.L. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012 non troverebbe applicazione nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) perché non vi è alcun rinvio a detta disposizione né tanto meno è stata riproposta dalla norma istitutiva del tributo sui servizi indivisibili.

Inoltre l'esclusione dall'imu dell'immobile assegnato all'ex coniuge priva di rilevanza giuridica la disposizione di cui all'art. 4, co. 12 – quinquies del D.L. 16/2012 che quindi deve intendersi implicitamente abrogata.

Alla luce di quanto sopra esposto è opportuno che il Comune, appellandosi alla discrezionalità regolamentare attribuita a livello normativo, introduca nel proprio regolamento la soggettività passiva ai fini della TASI del coniuge assegnatario qualificando implicitamente tale immobile come abitazione principale del medesimo.

#### **L'art. 10 – Riduzioni ed esenzioni**

Si procede all'inserimento al comma 1 della lettera f)

- omissis -

f) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ove non usufruiscano dell'agevolazione prevista per legge per i soggetti iscritti all'A.I.R.E.;

ed all'inserimento del comma 4

- omissis -

4. A decorrere dal 2015, la TASI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione ad un terzo si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi;

#### **Art. 11 Dichiarazioni**

Si procede alla riformulazione del comma 3 nel seguente modo:

- omissis -

3.La dichiarazione, redatta su modello su modello ministeriale, ovvero su altro modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

#### **ART. 12 MODALITA' DI VERSAMENTO**

**Viene inserito il comma 3**

- omissis -

3.L'imposta deve in ogni caso essere versata autonomamente da ogni soggetto passivo, anche in mancanza dell'invio da parte del Comune dei modelli di pagamento preventivamente compilati. In caso di invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati, costituisce obbligo del contribuente verificare la correttezza dei dati indicati dal Comune, al fine di ottemperare correttamente al versamento dell'imposta dovuta, segnalando al Comune eventuali errori contenuti nel modello di pagamento precompilato

#### **ART. 14 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

Il comma 1 viene riformulato nel seguente modo:

1. Il tributo non è versato qualora esso sia pari od inferiore a 12 euro. Tale importo si intende



riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **ART. 19 ENTRATA IN VIGORE**

Il comma 1 viene sostituito integralmente nel seguente modo

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2015**, in conformità a quanto disposto del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 [7], in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'Art.49 del D. Lgs 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione in base a quanto disposto dal D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012.

Con N. otto voti favorevoli, N. tre voti contrari (consiglieri Camozzi, Carniti e Corada) e nessun astenuto espressi per alzata di mano, su N. undici consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. di approvare integralmente le premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate;

2. di approvare le modifiche e gli aggiornamenti ai regolamenti di disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (Imu), il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e la tassa sui rifiuti (Tari), che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, con cui è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015, i regolamenti così modificati avranno efficacia dal 1° gennaio 2015, sostituendo i precedenti regolamenti IUC approvati per l'anno 2014, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

4. di stabilire che i regolamenti come modificati per l'anno 2015 dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti

ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

6. di confermare il regolamento IUC in tutte la altre parti

7. di allegare il Regolamento IUC, così come modificato dal presente atto, come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione consiliare.

8. di dare atto che il regolamento così come modificato entra in vigore dal 1° gennaio 2015.

Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere, con N. undici voti favorevoli, voti contrari nessuno ed astenuti espressi per alzata di mano, su N. undici consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE  
F.to PIETRO ENRICO FIORI

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Castelleone,

La presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI,  
SPORT E CULTURA  
F.to VALCARENGHI MARIA ROSA

\*\*\*\*\*

### **CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Castelleone,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. FABIO MALVASSORI

\*\*\*\*\*

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Castelleone,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. FABIO MALVASSORI

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Castelleone,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI,  
SPORT E CULTURA  
VALCARENGHI MARIA ROSA